

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea*

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29/12/1962 n. 28;

VISTA la L.R. 10/04/1978. n.2;

VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Il febbraio 1992. n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale I settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dei prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” e s.m.i.;

VISTO l’art. 4 del D.A. n. 1375 del 4 aprile 2013 secondo il quale l’esame teorico dei candidati chiamati a sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio si svolge secondo una prova scritta su una serie di quesiti chiusi a risposta multipla;

VISTI gli artt. 28-29, L.R. n. 33/1997 i quali statuiscono che l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio è pubblico;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 472/AREA 1^/S.G. del 04/11/2015, con cui l’On.le Antonino Cracolici è stato nominato Assessore Regionale con delega all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale ed alla Pesca Mediterranea;

VISTA la nota dell’Università degli Palermo- Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche, assunta al prot. n.48582 del 04/10/2017, con la quale il docente di *Tutela e gestione della fauna*, esprime osservazioni sulle “modalità di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio ai sensi degli artt. 28 e 29 della L.R. 33/97”;

CONSIDERATO che la pubblicità dell’esame è stata prevista dal Legislatore regionale affinché ogni interessato possa vigilare” il corretto svolgimento della prova orale. oltre che meglio apprendere, attraverso l’ascolto, le materie oggetto d’esame;

CONSIDERATO che il decreto in parola ha, di fatto, abrogato l’art. 29, Co. 2, lett. b, LR. n.33/1997, essendo adesso l’Amministrazione a predisporre e formulare le domande e le relative risposte anziché i Commissari d’esami, esautorandone, pertanto, di fatto, le funzioni;

CONSIDERATO che un esame svolto in forma orale meglio risponde al carattere pubblico della selezione voluto dal sopracitato art. 29, comma 7, L.R. I settembre 1997, n. 33;

CONSIDERATO che la conoscenza da parte dei candidati di nozioni complesse previste nelle materie di esami non può essere garantita attraverso meri quiz a risposta multipla;

CONSIDERATO che le già citate prove d’esame attraverso quiz a risposta multipla hanno, in taluni casi, determinato controversie in sede di esame, in ordine alla validazione delle risposte;

RITENUTO per i motivi esposti di dovere modificare il D.A. n. 1375 del 4 aprile 2013 nella parte in cui prevede che la prova teorica dell’esame di abilitazione all’esercizio venatorio si svolga attraverso quiz

DECRETA

1)-- L’art. 4 del D.A. n. 1375 del 4 aprile 2013 è così sostituito:

Art. 4. Gli esami di abilitazione all'esercizio della caccia si svolgono in forma orale e riguardano le nozioni previste all'Art. 3 del D.A.n. 1375/2013; la prova pratica consiste nel riconoscimento di specie di fauna selvatica, anche attraverso schede predisposte dall'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione per l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art.98 della legge regionale n.9/2015, comma 6 e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in estratto.

Palermo, il 04 OTT. 2017

